

Visto,
 dispone la prosecuzione dell'esecuzione. Si comunichi.
 22/06/2023



IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD

Terza Sezione Civile

In persona della dott.ssa Maria De Vivo,
 nel procedimento iscritto al n. 105 del ruolo procedimento unitario dell'anno 2023,
 vista la proposta di concordato minore presentata da:

appresentato e difeso

dagli avv.

, con domicilio eletto

esaminato il piano e la relazione dell'o.c.c.;
 visti i pareri del nominato commissario giudiziale, nonché le integrazioni
 depositate dal ricorrente e dall'o.c.c.;
 premesso che il ricorrente è titolare
), con sede , alla via , allo
 stato attiva ed avente ad oggetto lo svolgimento di lavori edili;
 rilevato che, infatti, il ricorrente ha dichiarato di voler regolare tanto le
 obbligazioni derivanti dall'attività d'impresa, quanto quelle afferenti alla sua sfera
 personale;
 rilevato che, ad una più attenta disamina della documentazione allegata al ricorso,
 risulta l'omesso deposito di una relazione aggiornata sulla situazione economica,
 patrimoniale e finanziaria dell'impresa, come prescritto dall'art. 75, comma 1, lett.
 A e B, D.lgs. n. 14/2019;
 rilevato, inoltre, che il ricorrente ha dichiarato l'intento di continuare l'attività
 dell'impresa individuale, quantomeno al fine di recuperare un credito (verso gli
 che "consentirebbe di pagare, almeno parzialmente, le obbligazioni
 tributarie e fiscali" (cfr. pag. 19 del ricorso). Con riferimento al medesimo credito,



a pag. 9 del ricorso si legge: "Nel caso de qua il proponente ha interesse a recuperare il credito per la soddisfazione dei creditori";

rilevato che nella relazione dell'o.c.c. si legge: "Non è prevista la cessazione della

visto che lo stesso sta

tentando il recupero dei crediti nei confronti degli che

il debitore si è impegnato a mettere a disposizione della procedura qualora recuperati in corso della stessa";

rilevato che il commissario giudiziale, nel parere preliminare del 3.05.2023, ha rilevato la necessità che il ricorrente fornisse chiarimenti sulla natura e la destinazione della "cessione dei crediti" derivanti dalla continuità aziendale;

rilevato che con decreto del 10.05.2023 si è assegnato termine di giorni 15 per il deposito di integrazioni e chiarimenti in merito ai rilievi del commissario giudiziale;

rilevato che nelle integrazioni depositate nulla è precisato in merito a tale posta attiva del patrimonio. In particolare, manca una stima motivata del credito, dei tempi di realizzo, così come l'indicazione degli oneri legali necessari all'eventuale recupero;

osservato che ciò si riverbera negativamente sulla compiuta rappresentazione della situazione patrimoniale del ricorrente, nonché, in ultima analisi, sul corredo informativo messo a disposizione dei creditori al fine di valutare compiutamente la convenienza della proposta di concordato rispetto all'alternativa liquidatoria; ritenuto che tale deficit informativo sia tanto più rilevante se sol si consideri la già rilevata omessa rappresentazione della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa;

rilevato, altresì, che il piano non è stato integrato quanto alla mancata previsione di interessi in favore dei creditori privilegiati di cui si prevede il pagamento dilazionato in diversi anni, a dispetto di quanto prevede l'art. 76, comma 5, D.lgs. n. 14/2019;

ritenuto che non possa essere concesso un ulteriore termine per integrazioni, dal momento che trattasi di profili critici già rilevati dal commissario giudiziale con il parere preliminare del 3.05.2023, e su cui questo Giudice aveva chiesto



chiarimenti o integrazioni, all'uopo assegnando termine di 15 giorni con il decreto del 10.05.2023;
ritenuto che le evidenziate criticità comportino l'inammissibilità della proposta di concordato;
rilevato che, alla luce della ritenuta inammissibilità della proposta di concordato, non abbiano ulteriore ragion d'essere le misure protettive accordate con decreto del 17.04.2023;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile la proposta;
dichiara inefficaci le misure protettive accordate con decreto del 17.04.2023.
dispone la pubblicazione del presente decreto nel registro delle imprese a cura della cancelleria e la comunicazione ai creditori a cura dell'o.c.c.
Aversa, 20.06.2023

Dott.ssa Maria De Vivo

Depositato / Pervenuto
24-6-2023
L'Assistente Giudiziale
Dott.ssa Maria De Vivo

